

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

– Famiglie con operatività bassa – Famiglie con operatività media – Famiglie con operatività elevata – Pensionati con operatività bassa – Pensionati con operatività media –

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.

Via Magatti, 6 - 6900 Lugano (CH)

Telefono: 004158 200 62 00 – Fax: 004158 200 62 45

Sito internet: <http://www.alettisuisse.ch/> E-mail: private@alettibank.ch

L'Elenco di banche e commercianti di valori mobiliari autorizzati dalla FINMA è reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

(Da completare a cura del soggetto incaricato prima della consegna al cliente)

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - Sede legale: Passaggio Duomo, 2 – 20123 Milano.

Codice Fiscale e Partita Iva: 00479730459, Telefono: 02 850866 - Fax: 045 8255988 - Sito Internet:

www.alettibank.it – E-mail: info@alettibank.it - Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: n. 5383

Cognome e Nome:

Telefono:

e-mail

Qualifica

Numero di iscrizione in Albi / Elenchi

CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative ai servizi di pagamento offerti dalla Banca e regolati in Conto Corrente.

I principali Servizi Accessori disponibili per il "Conto Corrente Ordinario" sono:

- Bonifici
- Servizi on line
- Operatività estero in CHF, EUR e in altra divisa.

Principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

relativamente ai bonifici

- mancata esecuzione dell'ordine di pagamento per assenza di fondi sul conto dell'ordinante;
- disguidi nell'inoltro dell'ordine, qualora l'ordinante ometta di indicare alcuni dati o fornisca coordinate errate o non valide;

relativamente ai Servizi on line

- rischi legati all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali l'interruzione, il rallentamento o il mancato accesso alla rete Internet o alla rete telefonica;

- smarrimento, sottrazione ed eventuale utilizzo fraudolento dei codici di riconoscimento per l'accesso e l'operatività del servizio, prima che il Cliente ne richieda il blocco;
- smarrimento o furto di apparecchiature elettroniche che conservino la memorizzazione dei codici di accesso;
- interruzioni, sospensioni o anomalie di servizio, per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca (blocco dei flussi dati da parte dei fornitori, interruzioni del servizio di erogazione dell'energia elettrica o del Centro Messaggi del gestore telefonico, ecc.);
- ritardo o mancata esecuzione di transazioni e/o di invio messaggi causati dalle interruzioni di cui al punto precedente;
- rischi connessi ad una parziale conoscenza delle regole di funzionamento dei servizi dispositivi (regole della Borsa Italiana, della CONSOB, ecc.) o degli strumenti richiesti per l'utilizzo del servizio (uso di base del personal computer, degli applicativi, di un telefono cellulare, ecc.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

BONIFICI

Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ bonifico verso nostra banca – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifico verso altre banche – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifico verso nostra banca/gruppo – servizi on line (internet banking)	25.00 CHF
▪ bonifico verso altre banche – servizi on line (internet banking)	25.00 CHF
▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello ¹	100.00 CHF
▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line	25.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line	25.00 CHF

VALUTE

Valute di accredito

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ accredito versamento contanti	data operazione

Valute di addebito

▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito pagamento effetti senza spese	data operazione
▪ addebito pagamento effetti con spese	data operazione
▪ addebito pagamento disposizioni elettroniche	data operazione
▪ addebito prelievo in banca	data operazione

¹ applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

SERVIZI ON LINE

Servizi on line (internet banking)

▪ canone annuo servizi on line (internet banking)	200.00 CHF
▪ attivazione dispositivo di sicurezza token	0.00 CHF
▪ mancata restituzione dispositivo di sicurezza token	500.00 CHF
▪ costo di spedizione dispositivo di sicurezza token	0.00 CHF
▪ sostituzione dispositivo token	500.00 CHF

Informazioni particolari

▪ frequenza di invio del documento di sintesi	minima annuale
---	----------------

OPERAZIONI ESTERO IN EURO E IN DIVISA

BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

Spese

▪ bonifico in CHF oppure da Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello ²	100.00 CHF
▪ bonifico in CHF oppure da Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line	25.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line	25.00 CHF

Valute accreditato

▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise EEA – nr gg	0
▪ accr.bonifici no conversione o conversione tra divise EEA – tipo gg	lavorativi
▪ accr.operaz.non soggette dir. UE 2015/2366 senza conv. nr gg	0
▪ accr.operaz.non soggette dir. UE 2015/2366 senza conv. - tipo gg	lavorativi
▪ accredito operazioni con conversione – nr. giorni ³	0
▪ accredito operazioni con conversione – tipo giorni ⁴	lavorativi

BONIFICI ESTERO IN USCITA

Spese

▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – allo sportello ⁵	100.00 CHF
▪ bonifico in CHF oppure verso Italia e Ue in euro con addebito in c/c – on line	25.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – allo sportello	100.00 CHF
▪ bonifici in altre divise con addebito in c/c – on line	25.00 CHF

Valute

▪ addebito bonifici disposti – nr. giorni	0
▪ addebito bonifici disposti – tipo giorni	lavorativi da data contabile

CASSA VALUTE

▪ cambi	come da tassi di mercato
---------	--------------------------

² applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

³ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

⁴ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

⁵ applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009

Spese

- spesa per operazioni di cassa valute 0,000 CHF

Valute accreditate

- accredito negoziazione banconote in divisa – nr giorni 0
- accredito negoziazione banconote in divisa – tipo giorni lavorativi da data contabile
- accredito versamento eur su conto euro non res – nr giorni 0
- accredito versamento eur su conto euro non res – tipo giorni lavorativi da data contabile

Spese invio documenti

- Spese corriere 0.00 CHF

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il contratto di conto corrente ha durata indeterminata ed il Cliente può recedere in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza penalità e senza spese di chiusura. A questo proposito, la Banca si riserva il diritto di disdire qualsiasi agevolazione creditizia e di dichiarare esigibili tutti i suoi crediti, salvo quanto stabilito in eventuali disposizioni contrarie convenute per iscritto nel contratto.
2. La Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi da comunicarsi al Cliente su supporto cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il preavviso nel caso di recesso della Banca sarà ridotto a 15 giorni.
3. In caso di recesso dal contratto del Cliente o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
4. Il recesso dal servizio di conto da parte della Banca o del Cliente provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione.
5. I rapporti d'affari con la banca non si estinguono in caso di morte del Cliente, dichiarazione di morte presunta o di scomparsa, incapacità civile o assoggettamento a procedure d'insolvenza (fallimento, concordato, ecc.), e rimangono in vigore sino a che non sia comunicata una revoca scritta da parte del Cliente stesso e/o dei suoi rappresentanti legali o giudiziali, oppure dei suoi successori e fornite se del caso le necessarie istruzioni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La Banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei Contratti così come integrati dal presente Addendum, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- attraverso lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. Via Magatti, 6
- 6900 Lugano (CH), oppure,

- per via telematica all'indirizzo mail reclami.LPS@alettibank.ch, come indicato nel sito <http://www.alettisuisse.ch/>.

2. La Banca deve rispondere su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- entro quindici giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai servizi di pagamento.

3. Se il Cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il termine previsto dal precedente comma 2, potrà attivare la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia o di mediazione per la conciliazione, di seguito descritta.

4. Ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF" disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, il Cliente potrà ricorrere all'ABF solo qualora la pretesa abbia un valore non superiore a euro 100.000. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente e può essere presentato personalmente dal Cliente o per conto del Cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi, il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque Filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il Cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nel precedente comma 1. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito internet dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it). Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il Cliente, la Banca o entrambi possono rivolgersi al giudice.

5. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

6. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione dei Contratti, così come integrati dal presente Addendum con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo quanto previsto dal precedente comma 4 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 5.

7. Il Cliente può altresì presentare esposti alla FINMA e/o alla Banca d'Italia, restando in ogni caso impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA	
ATM (Automatic Teller Machine)	Indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
Assegno circolare	<p>L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata, per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. E' pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario.</p> <p>La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) stabilisce che gli assegni circolari devono essere emessi con la clausola "non trasferibile". Il cliente può tuttavia richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari in forma libera (senza clausola di non trasferibilità) contro pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno circolare ed esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro.</p> <p>L'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione.</p> <p>Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.</p>
Assegno di traenza (o Fondi a disposizione)	<p>E' uno speciale tipo di assegno usato, in genere, per mettere a disposizione del beneficiario i fondi quando non si conoscono le coordinate bancarie del beneficiario medesimo, come, ad esempio, nel caso in cui una compagnia d'assicurazioni debba liquidare un danno a un assicurato o un'azienda di servizi, enti pubblici, istituti previdenziali debbano effettuare un rimborso a un utente del quale non sono note le coordinate bancarie. In tal caso inviano per posta al beneficiario il cosiddetto assegno di traenza.</p> <p>Tale assegno reca la clausola "non trasferibile"; ha una scadenza e, pertanto, è valido solo per un periodo limitato, (di norma solo alcuni mesi dalla data d'emissione); è tratto sulla banca presso la quale si trova depositata, in un conto infruttifero limitato all'importo dell'assegno, la somma corrispondente; è tratto dallo stesso beneficiario, a favore di sé medesimo; lo stesso traente dovrà, quindi, firmare l'assegno anche per quietanza e potrà presentarlo come un qualsiasi assegno presso la propria Banca, per l'incasso.</p> <p>Per evitare contrattempi e inutili disagi, quando si entra in possesso di un assegno di traenza, è consigliabile verificare che il titolo non sia scaduto, ed incassarlo appena possibile.</p>
Bonifico	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi

Bonifico - Sepa Credit Transfer	<p>Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall'European Payment Council (EPC).</p> <p>Il SEPA Credit Transfer è un bonifico non urgente effettuato in Euro, senza indicazioni di valuta fissa per il beneficiario e senza limiti di importo, su iniziativa di un ordinante verso un beneficiario presso una banca situata in uno degli stati facenti parte dell'area SEPA - Single Euro Payment Area. L'ordinante di un SEPA Credit Transfer deve mettere a disposizione della banca esecutrice il codice IBAN del beneficiario, nonché il relativo codice BIC se la banca del beneficiario è fuori Italia. La stessa banca dell'ordinante si intende automaticamente autorizzata a comunicare al Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario anche le coordinate bancarie dell'ordinante o qualsiasi dettaglio atto ad identificarlo.</p> <p>Le spese per il SEPA Credit Transfer sono divise tra il soggetto ordinante e il soggetto beneficiario, vale a dire ordinante e beneficiario pagano ciascuno le spese delle rispettive banche esecutrici (opzione SHA).</p> <p>I bonifici Sepa Credit Transfer possono essere scambiati tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Possono inoltre essere scambiati tra i seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa (Francia), Guiana francese (Francia), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), Reunion (Francia), Saint Pierre e Miquelon (Francia), Azzorre (Portogallo), Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta (Spagna), Isole Canarie (Spagna), Melilla (Spagna).</p>
Bonifico estero	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in valuta estera.
Bonifico permanente	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
Bonifico soggetto a Regolamento CE 924/2009	<p>Il Regolamento si applica a pagamenti espressi in Euro o Sek, senza limite di importo, completi di codice IBAN e BIC del beneficiario, con opzione di spesa SHA, scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. E' inoltre applicabile ai seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin francese (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta, Isole Canarie, Melilla (Spagna).</p>
Bonifico urgente	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.

Cliente al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Cliente non consumatore	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Direttiva UE 2015/2366	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno
Disponibilità somme versate	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme accreditate.
Non residenti	Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
EEA	European Economic Area: identifica tutti i Paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia
Utenze	Il servizio consente il pagamento delle utenze (ad esempio fornitura di elettricità, telefono, gas, acqua, ecc.) allo sportello o tramite addebito in conto.
Valuta Forex	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.
Valuta sui prelievi	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valuta sui versamenti	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.